



PROVINCIA  
DI LODI

## Dipartimento Tutela Ambientale

---

U.O. Rifiuti - Attività estrattive

Determinazione n° REGDE / 459 / 2015

Lodi 26-05-2015

(Tutela Ambientale - 97 - 2015)

**OGGETTO: BELLISOLINA S.R.L. – CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO (LO), CASC. BELLA ISOLINA. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/207/2013 DEL 27/02/2013. ART. 29- NONIES DEL D.LGS. 152/06.**

### IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

#### Richiamati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003;
- la D.g.r. 2 febbraio 2012 – n. IX/2970 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;
- il Decreto Ministeriale n. 22 del 14/02/2013 avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) – Attuazione articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06";

#### Premesso che:

- Bellisolina S.r.l., con sede legale ed impianto siti in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/207/2013 del 27/02/2013;
- con nota provinciale prot. n. 9991 del 29/03/2013 è stata comunicata l'accettazione della polizza fideiussoria prestata dalla società in oggetto a garanzia dell'attività di recupero rifiuti a fronte del provvedimento predetto;

#### Considerato che:

- in data 15/05/2014, in atti provinciali al n. 14927, la società ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'A.I.A., così come integrata in data 05/06/2014, in atti al n. 17221, ed in data 12/06/2014, in atti provinciali al n. 18069;

- con nota in atti provinciali al n. 17135 del 05/06/2014 questo Dipartimento ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiedendo al contempo documentazione integrativa e l'effettuazione della pubblicazione di un annuncio su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/06;
- in data 17/09/2014 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/90 ed in accordo con l'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, che si è conclusa con richiesta di integrazioni alla società per il successivo aggiornamento della Conferenza stessa;
- a seguito della presentazione della documentazione integrativa, in atti provinciali al n. 30594 del 14/10/2014, in data 18/12/2014 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, che si è conclusa con le seguenti considerazioni finali: *“La Conferenza dei Servizi rilevato che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’AIA ritiene di aggiornarsi al 21 gennaio 2015 ore 9.30 presso la sala riunione del Dipartimento II della Provincia di Lodi al solo fine di valutare, revisionare ed aggiornare la bozza dell’Allegato Tecnico predisposto anche sulla base dei chiarimenti richiesti in data odierna e recependo le osservazioni e prescrizioni di cui alla discussione odierna.”*;
- in data 23/01/2015 si è svolta la terza riunione della Conferenza dei Servizi che ha espresso *“parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla società Bellisolina S.r.l. ed approva nel contempo l’Allegato Tecnico che recepisce le indicazioni e le prescrizioni che la conferenza ha impartito.”*;
- in data 18/02/2015, in atti provinciali al n. 4408, la società ha trasmesso la tavola grafica e la documentazione riportante le informazioni richieste ai fini di poter procedere all'emissione dell'Allegato Tecnico, come richiesto nella nota di trasmissione del verbale della riunione predetta, in atti provinciali al n. 2073 del 28/01/2015;

**Rilevato** che la D.g.r. 2 febbraio 2012 n. IX/2970 stabilisce che *“Sono da ritenersi modifiche sostanziali . . . . omississ..... le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all’interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208, comma 6 e 7 del D.Lgs. 152/06”*, e pertanto, come stabilito dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

**Ritenuto** pertanto opportuno approvare alla società Bellisolina S.r.l. il progetto di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che comporta anche la realizzazione di una nuova struttura all'interno dell'installazione IPPC localizzata nel Comune Montanaso Lombardo (LO);

**Dato atto** che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 3.060,00 a titolo di tariffa d'istruttoria ai sensi della Deliberazione n. IX/4626 del 28/12/2012;

**Vista** la relazione di istruttoria redatta dagli uffici competenti in data 06/05/2015, in atti al n. 13048 del 11/05/2015;

**Ritenuto** di imporre al Gestore, salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente, l'esecuzione entro tre mesi dalla emanazione del presente provvedimento, della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 D.M. 272/14) di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/06, e la presentazione degli esiti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello stesso decreto. In caso di verifica positiva, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 272/14, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto;

**Richiamato** il decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/1/2015 del 07/01/2015 con il quale si attribuisce l'incarico dirigenziale di direzione del Dipartimento II Tutela Ambientale alla

dott.ssa Maria Rita Nanni;

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**Dato atto** che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale e che i dati desunti dalla presente determinazione non sono soggetti a pubblicità ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012;

Tutto quanto sopra premesso,

## DETERMINA

1. di autorizzare alla società Bellisolina S.r.l., con sede legale ed insediamento in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Loc. Cascina Bella Isolina, le modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alle premesse ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico al presente decreto;
2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/207/2013 del 27/02/2013;
3. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
4. di informare la società che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art. 29-octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006:
  - comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni”*;
  - comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis”*...;
  - comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:  
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;  
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”*
  - comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque quando”* nei casi di cui alle lettere da a) ad e) di cui al medesimo comma 4;
  - comma 9: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”*;
5. di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies

del D.Lgs. 152/2006 fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

6. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;

7. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di notifica a mezzo pec del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione della modifica dell'installazione, alle condizioni di cui al presente atto, ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori stessi; di tali date di inizio e di fine lavori dovrà essere data notizia (a mezzo pec) a tutti i soggetti destinatari della presente; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione;

8. di dare atto che come stabilito dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

9. salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente, il Gestore dovrà eseguire entro tre mesi dalla emanazione del presente provvedimento, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 D.M. 272/14) di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/06 e dovrà presentare gli esiti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello stesso decreto. In caso di verifica positiva, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 272/14, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto;

10. di disporre che la società avvii l'esercizio delle operazioni di produzione del CSS-Combustibile, di cui alla presente Determinazione Dirigenziale, solo a conclusione degli interventi da realizzarsi come stabilito al punto precedente, previo accertamento - da parte della Provincia di Lodi - degli interventi realizzati; a tale fine, l'avvenuta ultimazione di lavori deve essere comunicata alla Provincia di Lodi - Dipartimento II Tutela Ambientale – che entro i successivi 30 giorni ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività può essere avviata;

11. di stabilire che:

- la società, prima di iniziare la produzione di CSS-Combustibile, dovrà essere in possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 15358;
- il CSS-Combustibile verrà conferito a cimiterie/centrali conformemente a quanto prevede il Decreto Ministeriale n. 22 del 14/02/2013;
- che la società comunichi l'eventuale mancato rinnovo e/o la revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004;
- la società dovrà provvedere alla chiusura tramite sezionamento e sigillatura dello scarico in precedenza denominato S2, entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento, come previsto dalla BAT n. 10 ed al punto IX del paragrafo E.2.4 delle prescrizioni generali dell'Allegato Tecnico;
- la società recepisca il "Piano di campionamento da nastro trasportatore per CSS-Combustibile (ai sensi della norma EN 15442:2011)" nel proprio sistema di gestione prima dell'avvio dell'impianto oggetto di richiesta di variante;
- relativamente la gestione dei materiali di scavo, prima dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmesso un piano degli accertamenti previsti, della cui esecuzione dovrà essere dato avviso all'A.R.P.A. con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso;

12. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate

stato di progetto	00	
Planimetria emissioni in aria e punti di prelievo emissioni sonore	Tavola n. 6 – rev. 00	29/04/2014
Planimetria gestione rifiuti	Tavola n. 8 – rev. 02	18/12/2014

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

13. di disporre che la società presenti a favore della Provincia di Lodi la garanzia finanziaria, o l'aggiornamento della stessa, per lo svolgimento dell'attività di che trattasi in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, entro 30 giorni dal ricevimento della presente Determinazione. La fidejussione, di pari importo di quella in essere e che dovrà essere accettata dall'Amministrazione provinciale, dovrà citare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata con il presente atto, dovrà avere decorrenza dalla data di stipulazione, valida fino a 13 (12+1) anni a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, e provvista di firma del legale rappresentante del soggetto garante e del contraente;

14. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i contenuti del presente atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo pec al soggetto interessato, fermo restando che la mancata presentazione della prevista relativa garanzia finanziaria/appendice entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della garanzia finanziaria dalla D.G.R. n. 19461/2004, può comportare la revoca del presente provvedimento;

15. di demandare, qualora dovuti, al Comune di Montanaso Lombardo (LO) la quantificazione degli oneri di urbanizzazione a carico del titolare dell'autorizzazione;

16. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13; il presente atto sarà contestualmente trasmesso a:

- Comune di Montanaso Lombardo;
- A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Lodi;
- A.S.L. della Provincia di Lodi;
- Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
- Regione Lombardia, D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Struttura Autorizzazioni e Rischi Industriali.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: Maria Rita Nanni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)